

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1275 del 25/07/2022

Seduta Num. 33

Questo lunedì 25 **del mese di** Luglio
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Priolo Irene	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/1121 del 20/06/2022

Struttura proponente: SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE PRODUZIONI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012. AGGIORNAMENTO DELLE
PROCEDURE PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI
ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Stefano Boncompagni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della predetta Direttiva;
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150" (di seguito per brevità denominato "PAN");

Preso atto che gli articoli 7 e 8 del citato Decreto Legislativo n. 150/2012 prevedono:

- l'istituzione di un sistema di formazione di base e di aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari, rinviando al succitato PAN la definizione di requisiti minimi condivisi a livello nazionale di tale sistema di formazione;
- l'attuazione di un sistema di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni sopra richiamate, con individuazione delle Regioni quali Autorità competenti in merito;
- l'obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda svolgere:
 - un'attività di vendita di prodotti fitosanitari;
 - un'attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e

sicuro dei prodotti fitosanitari ed ai metodi di difesa alternativi;

- l'acquisto e l'utilizzo in modo professionale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per sé o per conto terzi;
- la validità dei suddetti certificati pari a cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014 "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. n. 150/2012", con la quale, tra l'altro:

- sono state approvate le "Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura", secondo quanto riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 1722/2014;
- sono state individuate le Autorità competenti al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni di cui trattasi con attribuzione, in particolare:
 - alle Amministrazioni provinciali, delle funzioni di abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;
 - alle Aziende Unità Sanitaria Locale, delle funzioni di abilitazioni alla vendita;
 - alla Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatoria della Regione Emilia-Romagna, delle funzioni di abilitazioni all'attività di consulenza;
- è stato stabilito che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato previa partecipazione ad uno specifico corso di formazione con superamento di una valutazione finale effettuata da apposita Commissione nominata dall'Autorità competente;
- è stato stabilito inoltre che il rinnovo è effettuato, su richiesta del titolare, da parte delle stesse Autorità competenti al rilascio, previa frequenza a specifici corsi o iniziative di aggiornamento;

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 1722/2014 definisce, relativamente ai percorsi formativi per il

rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto di prodotti fitosanitari, i requisiti di accesso, la durata e gli obblighi di frequenza, il riconoscimento dei crediti formativi, le caratteristiche delle attestazioni rilasciate, le specifiche indicazioni metodologiche ed i requisiti dei soggetti attuatori;

Atteso che, con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", è stato rivisto l'assetto complessivo dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, riaccentrando in capo alla Regione le competenze di cui trattasi;

Richiamata la propria deliberazione n. 1632 del 7 ottobre 2016 con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari" nonché la modulistica relativa alla richiesta di rilascio e di rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Considerato che il comma 4 del punto A.1.1 del PAN prevede che "per gli utilizzatori professionali, le Regioni e le Province autonome possono prevedere il rilascio delle certificazioni anche attraverso un badge, oppure attraverso uno strumento di identificazione in rete conforme alle disposizioni in materia, anche rispetto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione";

Ritenuto opportuno definire nuove procedure finalizzate alla dematerializzazione delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla base delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, conseguenti al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e la Legge regionale n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";

Atteso che a tal fine è stato implementato un apposito sistema informatizzato che consente il rilascio di un certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari digitale, consultabile nella banca dati regionale tramite uno specifico QR code;

Ritenuto di disporre che la nuova disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione

all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia efficace a far data dal 1° settembre 2022 e che, a partire da tale data, non siano più emessi certificati cartacei, ferma restando la validità fino alla loro scadenza naturale di quelli già rilasciati;

Dato atto inoltre che il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà al coordinamento ed indirizzo delle procedure amministrative relative alle attività di cui trattasi, mentre i Settori Agricoltura caccia e pesca saranno preposti al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli ambiti di competenza;

Ritenuto infine di demandare al Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa della produzioni l'approvazione della modulistica relativa alla richiesta di rilascio e di rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e l'ulteriore modulistica prevista dalle disposizioni approvate con il presente atto che verrà pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca, nonché eventuali disposizioni tecniche riferite agli iter procedurali;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di aggiornare la "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in attuazione del Dlgs. n. 150/2012", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Settore Fitosanitario e difesa della produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca provvederà al coordinamento ed indirizzo delle procedure amministrative relative alle attività di cui trattasi, mentre i Settori Agricoltura caccia e pesca sono preposti al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli ambiti territoriali di competenza;
3. di approvare il modello di "Certificato di abilitazione" di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di demandare al Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa della produzioni l'approvazione della modulistica relativa alla richiesta di rilascio e di rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e l'ulteriore modulistica prevista dalle disposizioni approvate con il presente atto che verrà pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca, nonché eventuali disposizioni tecniche riferite agli iter procedurali;
5. di disporre che la nuova disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia efficace a far data dal 1° settembre 2022 e che, a partire da tale data, non siano più emessi certificati cartacei, ferma restando la validità fino alla loro scadenza naturale di quelli già rilasciati;
6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
7. di disporre infine la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul Portale internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -

DISCIPLINA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 150/2012

PREMESSA

La Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (che istituisce un quadro d'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni svolte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Il Decreto Legislativo n. 150/2012 prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti mediante diverse azioni previste nel Piano di Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

Con le presenti disposizioni vengono definiti i procedimenti amministrativi relativi al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in forma dematerializzata oltre che alcuni aspetti collegati al passaggio dalla tradizionale forma cartacea al certificato digitale.

1. CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DEMATERIALIZZATO ALL'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I certificati per l'utilizzo e l'acquisto dei prodotti fitosanitari sono rilasciati in forma dematerializzata.

I certificati dematerializzati sono inseriti in una banca dati regionale e sono consultabili attraverso uno specifico QR code. Il certificato dematerializzato conterrà i seguenti dati: numero dell'abilitazione, nome e cognome del titolare, codice fiscale, luogo e data di nascita. La scansione del QR code, attraverso un'apposita applicazione installata su device (smartphone, tablet ecc.), permette la verifica della validità e della titolarità del certificato. In particolare, la scansione consente di verificare nella banca dati regionale i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, validità e numero del certificato, codice fiscale e data di scadenza. Il QR code può essere salvato su smartphone o tablet oppure stampato. All'atto dell'acquisto, l'utente, oltre all'esibizione di un valido documento di riconoscimento, può esibire il QR code e permettere così al rivenditore, o a chiunque ne abbia necessità, la verifica di vigenza del proprio certificato dematerializzato tramite consultazione della banca dati regionale.

2. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari coloro che abbiano compiuto 18 anni.

Il certificato di abilitazione ha validità cinque anni su tutto il territorio nazionale e viene rinnovato su richiesta del titolare secondo le modalità stabilite al successivo punto 3.

Per ottenere il rilascio dell'abilitazione, i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso di formazione della durata di venti ore, approvato dalla Regione Emilia-Romagna, devono superare l'esame di abilitazione.

La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modello pubblicato nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca. La suddetta domanda deve essere presentata, di norma, entro novanta giorni dal termine del corso di formazione al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente.

La domanda deve comunque essere presentata prima della prova di valutazione di cui al successivo punto 2.1.

La prova di valutazione deve essere sostenuta entro 12 mesi dalla data del rilascio dell'attestato di frequenza al corso di formazione.

La domanda può essere inviata via PEC (posta elettronica certificata), mediante servizio postale (raccomandata A/R) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Settore Agricoltura caccia e pesca dell'ambito territoriale competente. Nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca, sono riportate le informazioni relative all'indirizzo e alla PEC del Settore Agricoltura caccia e pesca di ciascun ambito territoriale competente.

La domanda di rilascio con relativa documentazione può anche essere presentata, per conto degli utenti, dagli Enti formatori che gestiscono il corso di base, dai CAA delegati o dalle Organizzazioni professionali agricole delegate.

I soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione al Settore Agricoltura caccia e pesca competente di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo - prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 - è considerata modalità sostitutiva solo in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici riferiti alla disponibilità dei dati sul predetto sistema informativo.

Ai fini dell'ottimizzazione del nuovo sistema di rilascio e rinnovo del certificato digitale è obbligatoria la compilazione del campo PEC o e.mail inserito nei moduli di richiesta di partecipazione ai corsi di formazione ed il conseguente inserimento della PEC o dell'e. mail nell'applicativo SIFER.

I soggetti che risiedono e operano in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna possono presentare domanda per ottenere il rilascio dell'abilitazione solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono presentare domanda di rilascio anche i soggetti che possiedono un domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che svolgono un'attività che richiede il possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, anche in questo caso, solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rilascio, ottengono il rilascio dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di base e sostenere l'esame di abilitazione in quanto, come previsto dal PAN, "la formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza o alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari". La validità dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà in tal caso coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Così come previsto dal PAN sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione di cui al successivo punto 2.1. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 3.

In tutti i casi sopra richiamati il procedimento amministrativo per il rilascio dell'abilitazione si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2.1 ESAME DI ABILITAZIONE

Previa verifica della documentazione attestante la frequenza al corso, il Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale ammette i richiedenti all'esame di valutazione.

Le comunicazioni relative allo svolgimento della prova, con l'indicazione della data e della sede di svolgimento, verranno effettuate almeno sette giorni prima tramite pubblicazione delle informazioni nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

La diffusione delle informazioni sullo svolgimento della prova potrà avvenire anche al termine del percorso formativo in accordo con l'Ente formatore.

Il Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale provvede altresì all'esclusione delle domande non ammissibili, dandone comunicazione ai richiedenti per posta elettronica certificata oppure per iscritto con raccomandata A/R per coloro che non sono in possesso di PEC.

2.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le Commissioni di valutazione sono composte dai seguenti soggetti:

- un esperto del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Presidente che funge anche da segretario;
- un esperto nelle materie di salute e sicurezza con particolare riferimento ai pericoli ed ai rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari - Componente;
- un esperto in materia di impatto ambientale dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette - Componente.

In casi particolari, dovuti ad esempio alla improvvisa impossibilità a parteciparvi da parte di un componente, la Commissione può essere ritenuta validamente costituita anche in presenza del Presidente e di un ulteriore componente.

2.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari viene effettuata mediante la somministrazione di 20 domande a risposta multipla.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente ad almeno 17 quesiti proposti, in particolare:

- il candidato che commette fino a 3 errori supera la prova;
- il candidato che commette 4 o più errori dovrà ripetere la prova con le modalità descritte al successivo punto 2.4

Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l'identità.

All'inizio della prova i candidati vengono informati delle modalità di svolgimento della valutazione nonché dei tempi e delle modalità di consegna dell'abilitazione, una volta identificati vengono loro consegnate le schede contenenti i venti quesiti a risposta multipla. A partire da quel momento il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di 90 minuti per la conclusione della prova dalla consegna della scheda. A conclusione della prova il candidato deve apporre data e firma sulla scheda.

Nel caso in cui il candidato durante lo svolgimento della prova ritenga di non avere segnato la risposta esatta deve chiaramente identificare quale delle risposte risulta a suo giudizio corretta apponendo, ad esempio, un sì in corrispondenza della risposta ritenuta corretta.

La correzione dei questionari avviene subito dopo la prova ed i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova.

Ai candidati verrà comunicato il risultato al termine della prova con presa visione dell'esito della prova stessa con firma sulla scheda ovvero via posta elettronica certificata o per iscritto con raccomandata A/R per chi non è in possesso di casella di posta elettronica certificata.

Con atto del Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente verranno approvati gli esiti degli esami e verrà disposto il rilascio del certificato di abilitazione dematerializzato nella banca dati regionale relativamente ai soggetti che hanno superato la prova.

2.4 TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

I soggetti non idonei sono ammessi a sostenere la prova nella prima data utile pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca, previo accordo con il Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale, ovvero comunicata al soggetto almeno sette giorni prima della data prevista, senza la presentazione di una nuova domanda di abilitazione.

I soggetti assenti potranno presentarsi nelle due sessioni successive, previo accordo con il Settore Agricoltura, caccia e pesca presso il quale è stata presentata la domanda, pena l'obbligo di ripresentare la domanda di abilitazione.

I termini per il rilascio della abilitazione sono di quarantacinque giorni dalla data della prova di valutazione stessa.

2.5 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE

In esito al procedimento amministrativo, l'avvenuto rilascio dell'abilitazione è comunicato al richiedente tramite invio di PEC o e.mail dello specifico QR code di consultazione del certificato

dematerializzato disponibile nella banca dati regionale; con la prima consultazione del proprio certificato dematerializzato il titolare da conferma tramite sistema informativo dell'avvenuta notifica di ricezione del certificato. In casi eccezionali, il QR code può essere consegnato, stampato in forma cartacea, direttamente al titolare o a un suo delegato.

3. RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 ore, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 1722/2014, presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

Non è possibile rinnovare un certificato di abilitazione rilasciato da un'altra regione o provincia autonoma, né rinnovare un certificato rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna sulla base di un attestato di frequenza di un ente di formazione non più autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome solamente i soggetti che hanno la residenza o il domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che hanno frequentato un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono altresì ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome i soggetti che acquistano e/o utilizzano i prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna, previo accordo con la Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato l'abilitazione.

Anche in questi ultimi casi i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

A tal fine, i soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla citata deliberazione n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo al competente Settore Agricoltura, caccia e pesca - prevista dalla deliberazione n. 1722/2014 - è considerata modalità sostitutiva solo in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici riferiti alla disponibilità dei dati sul predetto sistema informativo.

Il rinnovo dell'abilitazione è effettuato dal Settore Agricoltura, caccia e pesca competente, con apposito provvedimento, su richiesta dell'interessato, previa verifica della frequenza al

corso di aggiornamento, come previsto dalla suddetta deliberazione n. 1722/2014.

La domanda di rinnovo dell'abilitazione deve essere inoltrata al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale, via PEC, mediante servizio postale (raccomandata A/R) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Settore Agricoltura caccia e pesca dell'Ambito territoriale competente, utilizzando l'apposito modello pubblicato nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca. Nella medesima pagina sono riportate le informazioni relative all'indirizzo e alla PEC del Settore Agricoltura caccia e pesca dell'Ambito territoriale competente.

La domanda di rinnovo con relativa documentazione può anche essere presentata, per conto degli utenti, dagli Enti formatori che gestiscono il corso di base, dai CAA delegati o dalle Organizzazioni professionali agricole delegate.

In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l'organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è efficace per ulteriori sei mesi, a condizione che la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso il Settore Agricoltura, caccia e pesca competente sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

L'interessato può frequentare il corso di aggiornamento a partire dal diciottesimo mese precedente la data di scadenza dell'abilitazione.

In esito al procedimento amministrativo, l'avvenuto rinnovo dell'abilitazione è comunicato al richiedente tramite invio di PEC o e.mail dello specifico QR code di consultazione del certificato dematerializzato disponibile nella banca dati regionale; con la prima consultazione del proprio certificato dematerializzato il titolare da conferma tramite sistema informativo dell'avvenuto rinnovo dell'abilitazione. In casi eccezionali, il QR code può essere consegnato, stampato in forma cartacea, direttamente al titolare o a un suo delegato.

In ogni caso, l'utente potrà verificare l'avvenuto rinnovo dell'abilitazione anche accedendo alla pagina web "Consultazione validità e titolarità di un patentino fitosanitario" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

Il termine per il rinnovo dell'abilitazione è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda cartacea.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rinnovo, ottengono il rinnovo dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di aggiornamento. La data

di scadenza dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

4. SMARRIMENTO O FURTO DELL'ABILITAZIONE CARTACEA ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Nel caso di smarrimento del certificato di abilitazione cartaceo, il rilascio del nuovo certificato dematerializzato va richiesto al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio. Alla domanda devono essere allegati la copia della denuncia di smarrimento o furto ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione) di smarrimento o furto rilasciata dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda deve essere redatta su carta semplice su apposito modulo scaricabile nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

5. SMARRIMENTO DEL QR CODE DI CONSULTAZIONE DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI DIGITALE

Nel caso di smarrimento del QR code di consultazione del certificato di abilitazione dematerializzato, l'utente può richiedere un nuovo invio del QR code al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, utilizzando apposito modulo, scaricabile dal sito, allegando copia del documento d'identità.

6. DETERIORAMENTO DELL'ABILITAZIONE CARTACEA ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'abilitazione cartacea non è più ritenuta valida qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero, ovvero sia deteriorata la fotografia del titolare, ovvero per mancanza di spazio per il rinnovo.

La domanda di sostituzione con certificato dematerializzato, in carta semplice, deve essere presentata dall'interessato al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio. Alla domanda devono essere allegati la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e l'abilitazione deteriorata.

7. SOSPENSIONI, REVOCHE E SANZIONI

L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere sospesa o revocata dal competente Settore Agricoltura, caccia e pesca, con apposito provvedimento, secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C, del PAN.

Il periodo di sospensione dell'abilitazione è così articolato:

1. utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura - Sospensione di 4 mesi;
2. mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente - Sospensione di 6 mesi;
3. utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva - Sospensione di 4 mesi;
4. non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente - Sospensione di 4 mesi.

Si provvederà alla revoca dell'abilitazione nei seguenti casi:

1. abilitazione sospesa per due volte nell'arco di validità dei cinque anni;
2. in applicazione di quanto previsto nell'Allegato I, parte C, del PAN;
3. esito negativo dei controlli di cui al successivo punto 7.

La revoca comporta il ritiro dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per un periodo di due anni, decorso il quale l'interessato potrà presentare una nuova domanda di abilitazione.

8. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

I controlli sono effettuati dal Settore Agricoltura, caccia e pesca competente sulle dichiarazioni presentate per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione.

I controlli sono effettuati sulla base di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione d'idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

I controlli sulle singole dichiarazioni possono avvenire secondo due modalità, come di seguito riportato:

I) Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime. Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;

- la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il Settore Agricoltura caccia e pesca competente dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive contenenti errori evidenti, laddove risulti riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione: in tal caso, sulla base delle risultanze della verifica effettuata, si procederà d'ufficio alla rettifica dell'errore riscontrato.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento cui si riferisce.

II) Controllo a campione: è quello che avviene su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive, che saranno di seguito precisate. Il metodo da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche è quello del sorteggio mediante un generatore di numeri casuali.

La verifica avviene sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a cui è seguito il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il controllo, su un campione pari al 10% delle dichiarazioni rese.

Il termine massimo di durata del procedimento è di novanta giorni dalla data di estrazione del campione.

Il termine massimo di durata del procedimento per il controllo puntuale è di 90 giorni, decorrenti dalla constatazione del "ragionevole dubbio".

Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione-Emilia-Romagna all'indirizzo: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx> inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- valore minimo: sempre 1;
- valore massimo: numero delle dichiarazioni a cui è seguito il rilascio/rinnovo della abilitazione;
- numeri da generare: percentuale prevista;
- seme generatore: corrispondente alla data del primo lunedì del mese di estrazione (ad esempio: se in agosto il primo lunedì fosse il giorno quattro, il seme generatore sarebbe 408xxxx dove xxxx corrisponde all'anno in cui avviene l'estrazione).


In caso di esito negativo dei controlli, si rinvia a quanto previsto al precedente punto 7.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa in materia di procedimento amministrativo e alla disciplina nazionale di cui al D. Lgs. n. 150/2012 e al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

QR-CODE per la verifica della validità e della titolarità del certificato:

(in alternativa alla verifica con il QR-CODE, è possibile accedere alla banca dati della Regione Emilia-Romagna al seguente link <https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/patentinfofito.jsp> e inserire il Codice Fiscale dell'utente)



CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(patentino fitosanitario)
(D.Lgs n. 150/2012)

N° BOxxxxxx

Rilasciato a
Codice fiscale:
Nato a:
Data di nascita:

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono

impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- rilascio e/o rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione agli operatori del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni, nonché dei Settori Agricoltura, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo "Finalità del trattamento", possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione

Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo

che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- A.** di accesso ai dati personali;
- B.** di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- C.** di opporsi al trattamento;
- D.** di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per il rilascio e/o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Stefano Boncompagni, Responsabile di SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE PRODUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1121

IN FEDE

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1121

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1275 del 25/07/2022

Seduta Num. 33

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi